

COMUNE DI VICOLUNGO

Provincia di Novara

originale/copia

DELIBERAZIONE N. 21

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA.....

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione per l'esercizio associato della Segreteria Comunale tra i Comuni di Vicolungo, Recetto, Casalbeltrame e Casalvolone.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno SETTE del mese di OTTOBRE alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	x	
GAVINELLI	LORELLA	Consigliere	x	
PALLANZA	LAURA	"		x
MOZZATO	MASSIMO	"		x
PROVERBIO	UGO	"	x	
DEAGOSTINI	MARCO	"	x	
MAGETTI	FABIO	"	x	
BERMANI	LORETTA	"	x	
CERASO	ANTONIO	"	x	
NAPOLITANO	BRUNO	"	x	
NAPOLITANO	ANDREA	"	x	
Totali			9	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gianfranco BRERA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Marzia VICENZI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione per l'esercizio associato della Segreteria Comunale tra i Comuni di Vicolungo, Recetto, Casalbeltrame e Casalvolone.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che l'art.98, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, sostitutivo dell'art.17 comma 77 della Legge 15.05.97 n.127 e l'art.10 del D.P.R. 04.12.1997, n.465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, Convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;

RICHIAMATE

- la nota del Comune di Casalbeltrame Prot. n. 0000 del 00.00.0000 per tramite della quale detta Amministrazione Comunale parimenti esprimeva la disponibilità a porre in essere rapporto convenzionale per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale con in Comuni d Casalbeltrame, Casalvolone, Recetto, Vicolungo;
- le note del Comune di Casalvolone Prot. n. 0000 del 00.00.0000 per tramite della quale detta Amministrazione Comunale parimenti esprimeva la disponibilità a porre in essere rapporto convenzionale per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale con in Comuni d Casalbeltrame, Casalvolone, Recetto, Vicolungo;
- la nota del Comune di Recetto Prot. n. 0000 del 00.00.0000 per tramite della quale detta Amministrazione Comunale parimenti esprimeva la disponibilità a porre in essere rapporto convenzionale per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale con in Comuni d Casalbeltrame, Casalvolone, Recetto, Vicolungo;
- la nota del Comune di Vicolungo Prot. n. 0000 del 00.00.0000 per tramite della quale detta Amministrazione Comunale parimenti esprimeva la disponibilità a porre in essere rapporto convenzionale per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale con in Comuni d Casalbeltrame, Casalvolone, Recetto, Vicolungo;

EVIDENZIATO dunque come sia concertata volontà degli Enti sopra esposti procedere all'approvazione di un nuovo rapporto convenzionale sino a tutto il 31.12.2019;

RICHIAMATA dunque, quale fondamento della presente proposta lo schema di Convenzione per la Gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Casalbeltrame, Casalvolone, Recetto, Vicolungo, documento che nel testo formato da premesse, nn. 13 articoli ed allegati, è unito sub A) alla presente proposta deliberativa quale parte integrante e sostanziale della stessa;

ATTESO che il sopra menzionato testo convenzionale è stato redatto nel rispetto delle deliberazioni nel merito adottate dal C.d.A. dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sez. Regionale del Piemonte;

SOTTOLINEATO che i sopra menzionati Comuni di Casalbeltrame, Casalvolone, Recetto, Vicolungo sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia e che contano al 31.12.2013 rispettivamente nn. 0000, nn. 0000, nn. 0000, nn. 0000, abitanti;

VISTO il D.P.R. 04.12.97 n.465;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n.267 ss.mm.ii;

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO della volontà di porre in essere una Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Casalbeltrame, Casalvolone, Recetto, Vicolungo;
2. DI CONSEGUENTEMENTE APPROVARE, così come approva, l'allegato schema di Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Casalbeltrame, Casalvolone, Recetto, Vicolungo costituita da premesse nn. 13 articoli ed allegati;
3. DI DARE MANDATO al Sindaco in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, a sottoscrivere l'atto di cui al precedente punto;
4. DI DARE ATTO che all'imputazione delle somme da versarsi all'Ente Capo Convenzione in ragione del pagamento da parte di questi, degli emolumenti dovuti al Segretario Comunale, si provvederà con l'applicazione dei criteri contenuti nella convenzione allegata o in altri successivi atti;
5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione, corredata della Convenzione stipulata, in copia autenticata, a norma dell'art.10, comma 2° del D.P.R. 04.12.97, n.465, alla Prefettura di Torino, ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali

IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 (TUEL).

Pareri ai sensi dell'art.49, comma 1 e attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs n.267/2000:

F C

☐ ☐

Il responsabile del servizio economico-finanziario:

(A. Pezzana) _____

☐ ☐

Attestazione di copertura finanziaria:

(A. Pezzana) _____

☐ ☐

Il responsabile del servizio demografico-vigilanza-commercio:

(F. Barbieri) _____

☐ ☐

Il responsabile del Servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione:

(G. Sarino) _____

Vicolungo, _____

F = favorevole

C = contrario

F.TO Il Sindaco
(Marzia Vicenzi)

F.TO Il Segretario Comunale
(Gianfranco Brera)

Pubblicazione n. 167.....

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il 21 OTT. 2014 e per quindici giorni consecutivi.

Vicolungo, 21 OTT. 2014

F.TO Il Segretario Comunale
(dott. Gianfranco BRERA)

Copia conforme all'originale

21 OTT. 2014
Vicolungo,

Il Segretario Comunale
(dott. Gianfranco BRERA)



La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo,

F.TO Il Segretario Comunale
(dott. Gianfranco BRERA)

CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

FRA I COMUNI DI

CASALBELTRAME – CASALVOLONE – RECETTO – VICOLUNGO

ai sensi degli articoli 30 e 98, c. 3 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 e art 10 del D.P.R. n.465 04.12.1997

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addìdel mese di....., alle orenella Residenza
Comunale di Vicolungo

TRA

i Comuni di

Casalbeltrame, Provincia di Novara, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Claudia Porzio nata a Novara il 10/05/1976, domiciliato per il ruolo e la funzione che ricopre presso il Comune di Casalbeltrame, (C.F. 00318060035), la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Casalvolone, Provincia di Novara, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Simona Rastelli nata a Novara il 23/02/1964, domiciliato per il ruolo e la funzione che ricopre presso il Comune di Casalvolone, (C.F. 80001330036), la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Recetto, Provincia di Novara, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Enrico Bertone nato a Torino il 24/03/1972, domiciliato per il ruolo e la funzione che ricopre presso il Comune di Recetto, Via Cavour 8, (C.F. 80015980032), la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Vicolungo, Provincia di Novara, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Marzia Vicenzi nata a Novara il 07/01/1969 domiciliato per il ruolo e la funzione che ricopre presso il Comune di Vicolungo, Piazza Mazzini 2, (C.F. 00437100035), la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

Che l'art.30 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 ss.mm.ii. consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

Che l'art.98, comma 3, del D.Lgs.18.08.2000 n.267 ss.mm.ii., riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;

Che l'art.10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, giusti atti propri, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;

Che con deliberazione consiliare del Comune di n. 00 del 00.00.0000, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 (allegato A),

Che con deliberazione consiliare del Comune di n. 00 del 00.00.0000, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 (allegato B),

Che con deliberazione consiliare del Comune di n. 00 del 00.00.0000, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 (allegato C);

Che con deliberazione consiliare del Comune di n. 00 del 00.00.0000, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 (allegato D);

CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Casalbeltrame, Casalborgone, Recetto, Vicolungo nel rispetto del disposto degli artt.30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art.10 del D.P.R. 04.12.97 n.465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art. 2 - Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto è il Comune di Vicolungo, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'Ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco di Vicolungo, Comune Capo convenzione, è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt.99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art.15 del D.P.R. 04.12.97 n.465.

La nomina sarà effettuata d'intesa con i Sindaci degli altri sopra menzionati Comuni convenzionati.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali.

La costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Vicolungo, Comune Capo convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga in altro comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art.15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al sindaco del comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di

revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentiti i Sindaci degli altri sopra menzionati Comuni convenzionati provvederà altresì:

- *ad indicare alla competente Agenzia, per i casi di assenza del Segretario per congedo ordinario o straordinario, per aspettativa, per mandato politico o sindacale, o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi;*
- *a richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;*
- *ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.*

Art. 3 - Rapporto di Lavoro

Il Segretario Comunale è funzionario pubblico, dipendente del Ministero dell'Interno, in rapporto funzionale con i Sindaci dei Comuni di Casalbeltrame, Casalvolone, Recetto, Vicolungo. Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc.

Art. 4 - Modalità operative

Il servizio sarà svolto settimanalmente per:

- *n. 08 ore presso il Comune di Casalbeltrame,*
- *n. 06 ore presso il Comune di Casalvolone,*
- *n. 08 ore presso il Comune di Recetto,*
- *n. 14 ore presso il Comune di Vicolungo,*

Di conseguenza l'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Casalbeltrame per 8/36, sul Comune di Casalvolone per 6/36 e sul Comune di Recetto per 8/36 e sul Comune di Vicolungo per 14/36.

Il Segretario Comunale dovrà prestare servizio presso le suddette Amministrazioni Comunali, nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i Sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

Il sopra menzionato calendario potrà essere modificato, in accordo con il Segretario Comunale, a fronte di comprovate necessità operative.

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale, in primo luogo, alla partecipazione economica dei singoli Enti convenzionati, indi alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti ed alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Art. 5 -Vicesegretario

Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare le relative funzioni vengono svolte dal Vice Segretario ove legittimamente presente.

Art. 6 - Forme di consultazione

I Sindaci dovranno consultarsi, almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria.

Detta consultazione è obbligatoria nel caso di:

- *Nomina del Segretario Comunale;*
- *Revoca del Segretario Comunale;*
- *Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio;*

La convocazione della consultazione viene effettuata, in forma scritta, con preavviso di cinque giorni, dal Sindaco di Vicolungo Comune Capo Convenzione.

Per la trattazione di eventuali argomenti, non rientranti tra quelli di cui al comma 2, ciascuno dei Sindaci, può richiedere, motivatamente, la convocazione.

Di tali riunioni di consultazione viene redatto verbale.

Le funzioni di verbalizzante, sono svolte dal Segretario Comunale, tranne nei casi per i quali Questi risultasse interessato: in tal caso la verbalizzazione sarà curata da uno dei Sindaci partecipanti.

Art. 7 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di Casalbeltrame, Casalvolone, Recetto, Vicolungo, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Vicolungo, nella sua veste di capo convenzione, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di Vicolungo, nella sua veste di capo convenzione, le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati a caratteristiche tipologiche specifiche di altro Comune. Resta a carico dei Comuni convenzionati il rimborso delle spese di massima o trasferte effettuate per conto dei singoli Comuni.

Resta infine a carico dei Comuni convenzionati la retribuzione di risultato (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso) di cui all'art. n.42 del CCNL 16.05.2001.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art.4 e precisamente:

- *a carico del Comune di Casalbeltrame per 8/36,*
- *a carico del Comune di Casalvolone per 6/36,*
- *a carico del Comune di Recetto per 8/36,*
- *a carico del Comune di Vicolungo per 14/36.*

Il Comune di Vicolungo, nella sua veste di capo convenzione, iscriverà nel proprio Bilancio, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e

quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale nonché il rimborso della quota dovuta da parte di ogni singolo Comune convenzionato.

I Comuni convenzionati dovranno corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali:

- la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva dell'anno precedente;*
- la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva dell'anno precedente;*
- la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione, entro la fine di febbraio di ciascun anno.*

Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio di gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le divergenze eventuali saranno risolte d'intesa fra i Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai singoli Comuni convenzionati il rimborso delle spese di viaggio in ragione delle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia al tempo. Viene conseguentemente autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni convenzionati collegati da funzionali mezzi di trasporto.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei singoli Comuni convenzionati sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sulla macchina obliteratrice).

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla Sede comunale del Comune di Vicolungo Capo convenzione, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai singoli Comuni convenzionati, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito ai sensi di legge, saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune ai sensi di legge. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra tutti i Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i

medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei Comuni convenzionati, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due Amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 8 - Durata e causa di scioglimento della convenzione

La presente convenzione viene stabilita per il periodo decorrente dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale sino al 31 Dicembre 2019. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente a quello fissato al precedente paragrafo esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- Deliberazione motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso la risoluzione della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica ai Comuni Convenzionati dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune non interessato dalla tornata amministrativa elettorale;*
- Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione del Segretario Comunale titolare (in tale seconda ipotesi il Segretario dovrà dare comunicazione con regolare preavviso di 60 giorni): in tale fattispecie le Amministrazioni Comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione. Qualora, di riscontro,*

le Amministrazioni Comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della Sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei Comuni interessati, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della Convenzione);

- *Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.*

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di Segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo Convenzione, alla competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma.

Art. 9 - Sostituzione del Segretario Titolare della Sede Convenzionata – Vice Segretario

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari o da altro Titolare di sede a scavalco, autorizzato dall'Agenzia o dal Vice Segretario della convenzione nominato dal Sindaco del Comune di Vicolungo, Capo convenzione, che provvede, in accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati a nominarlo tra i dirigenti ovvero, in mancanza di questi, scelto tra le figure apicali in servizio negli Enti convenzionati stessi in possesso dei requisiti di cui all'art.5, comma 98, del D.Lgs. 267/2000, a turno qualora in tutti i Comuni convenzionati fosse prevista tale figura.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, è ripartito tra i Comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art.7.

Art. 10 – Possibilità di estensione del contenuto della Convenzione.

I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori apposite convenzioni.

Art. 11 - Classe della Convenzione

La presente convenzione è classificata in classe III, (popolazione compresa dai 3.000 ai 10.000 abitanti). Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione delle sedi di Segreteria, alla formale attribuzione della classe di appartenenza provvederà la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Piemonte in sede di presa d'atto dell'avvenuta costituzione.

Art. 12 - Registrazione

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro dal Comune di Vicolungo, nella sua veste di Capo convenzione.

Art. 13 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali. La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Casalbeltrame, Casavolone, Recetto, Vicolungo, verrà inviata, a norma dell'art.10 del D.P.R. 04.12.97 n.465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune di Vicolungo, nella sua veste di Capo convenzione.

I SINDACI DEI COMUNI DI :

CASALBELTRAME
CASALVOLONE
RECETTO
VICOLUNGO

Sig.ra Claudia Porzio
Sig.ra Simona Rastelli
Sig. Enrico Bertone
Sig.ra Marzia Vicenzi